

COMUNE DI VALLEFOGLIA
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del

Consiglio Comunale n. 17 del 14.03.2014

INDICE:

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Disciplina

Art. 3 – Soggetto attivo

Art. 4 - Soggetto passivo

Art. 5 – Criteri di calcolo dell'addizionale

Art. 6 – Determinazione dell'aliquota

Art. 7 - Esenzioni

Art. 8 – Versamento dell'addizionale

Art. 9 – Disciplina della riscossione

Art. 10 – Soggetti responsabili

Art. 11 – Rinvio dinamico

Art. 12 – Rinvio ad altre disposizioni di Legge

Art. 13 – Tutela dei dati personali

Art. 14 – Pubblicità del Regolamento

Art. 15 – Entrata in vigore

Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, e dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446/1997.
2. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 1 del Dlgs 360/1998 così come modificato dal comma 142 della L. 296 del 27/12/2006.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
DISCIPLINA

1. Ai sensi dell'art 42, comma 2 lett. f, del Dlgs 267/2000, organo competente a deliberare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Consiglio Comunale con propria deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione sia esso stabilito con legge o differito con altro provvedimento.
2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, nonché le eventuali esenzioni, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale.
3. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa al Ministero delle Finanze mediante pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, e pubblicata sul sito internet del Comune all'albo on line.

Art. 3
SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Vallefoglia, ai sensi del D.Lgs 360/1998 e s.m.i.

Art. 4
SOGGETTO PASSIVO

2. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Vallefoglia alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 5
CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

1. L'addizionale è dovuta applicando l'aliquota vigente annualmente al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986.n. 917.

Art. 6
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art.1, comma 2 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.), è determinata nella misura dello 0,8 (zerovirgolaotto) punti percentuali.
2. Per gli anni successivi tali aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti.

Art. 7
ESENZIONI

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad €. 9.000,00 (euro novemila).
2. Fino alla concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale al Comune di Vallefoglia, mentre i redditi che superano la soglia di esenzione, sono interamente assoggettati all'imposizione.

Art. 8
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, comma 2 e 3 del D.Lgs 360/1998 e s.m.i.;

Art. 9
DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE

1. La riscossione dell'imposta da parte del Comune avviene ai sensi dell'art.1, comma 143 della Legge 296 del 27.12.2006.

Art. 10
SOGGETTI RESPONSABILI

3. Responsabile della gestione del procedimento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Tributo individuato con specifico atti dell'organo esecutivo. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione può provvedere, anche tramite un diverso responsabile del procedimento da lui stesso individuato.
4. Responsabile in ordine al procedimento di verifica e riconoscimento delle esenzioni, eventualmente stabilite, è il Responsabile del tributo.
5. Il Responsabile del tributo provvede, inoltre, alla liquidazione degli eventuali rimborsi, previa necessaria istruttoria, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.

Art. 11
RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 12
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 13
TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs 30.06.2003, n.196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Art. 14
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art.15 c.1 della legge 11.02.2005 n.15 è tenuta a disposizione del pubblico e verrà pubblicata sul sito internet del Comune all'albo on line e trasmessa al Ministero delle Finanze, mediante pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale.

Art. 15
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2014.